

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 894

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ORLANDO**

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
in materia di specializzazione dei dottori commercialisti

Presentata il 9 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta ad introdurre modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante « Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili », al fine di avviare nel più breve tempo percorsi di specializzazione destinati a individuare figure professionali adeguate alla gestione dei sempre nuovi adempimenti in materia fiscale, contabile e di trasparenza societaria. Le modifiche proposte introducono nell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il riconoscimento delle specializzazioni professionali demandando a un regolamento ministeriale l’individuazione dei settori di specializzazione in conformità all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 2005. Il titolo di specialista, che non comporta riserva di attività professionale, può essere conseguito, oltre che da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell’Albo all’esito della frequenza con pro-

fitto di percorsi formativi, da iscritti nella Sezione A dell’Albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o in possesso della qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione, oppure, per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione nella Sezione A dell’Albo di almeno dieci anni previa adeguata dimostrazione dell’esercizio nell’ultimo quinquennio in modo prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione. È fatta salva la disciplina dell’accesso e dell’esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La proposta di legge è predisposta per poter individuare, da un lato, professionisti

nelle materie economiche per la previsione di bilanci e la tenuta di scritture e libri contabili che siano altamente specializzati nei settori di riferimento, istituendo appositi elenchi in cui siano indicati il titolo di specializzazione e le modalità di conseguimento stabilendo, altresì, i criteri alla luce dei quali può darsi luogo alla predetta iscrizione, che vengono rigorosamente stabiliti ed elencati dal nuovo articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 139 del 2005. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

È demandata a un regolamento ministeriale l'individuazione dei settori di specializzazione ed è stabilito che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

Inoltre, la proposta di legge mira a incentivare la costante e aggiornata formazione dei citati professionisti attraverso la frequentazione di corsi *ad hoc* tenuti presso scuole di alta formazione istituite per tale scopo e la cui gestione è demandata agli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le università. L'obiettivo è quello di garantire alla clientela una

maggior esperienza e preparazione nell'ampia gamma dei settori di riferimento delle attività d'impresa, sopperendo alle problematiche quotidianamente emergenti nonché alle risposdenze fiscali e tributarie palesate in ciascun ambito commerciale. In tale ottica, pertanto, il Consiglio nazionale dell'Ordine è chiamato a garantire la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo od organizzando l'istituzione delle citate scuole di alta formazione. Chiunque spenda il titolo specialistico senza averlo conseguito è suscettibile di essere sanzionato a livello disciplinare. La disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati rimane inalterata ed è garantita dalle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Le norme introdotte, dirette a individuare i requisiti necessari per l'individuazione di professionisti specializzati in materia fiscale, contabile e societaria, pongono ogni adempimento connesso all'iscrizione alla Sezione A dell'Albo a totale carico dei Consigli dell'Ordine, del Consiglio nazionale e dei soggetti formatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

« *r-bis*) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo od organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione »;

b) all'articolo 29, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-*bis* »;

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La Sezione A dell'Albo comprende, altresì, elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso del titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A e B, in tali elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento »;

d) alla sezione I del capo IV, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

« ART. 39-*bis*. — (*Specializzazioni*). — 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'Albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione previo parere del Consiglio nazionale, che si esprime entro trenta

giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo individua i settori di specializzazione, ad esclusione della revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformità all'articolo 1, comma 3, del presente decreto legislativo. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'Albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;

b) da iscritti nella Sezione A dell'Albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza da parte di coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'Albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di un'attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'Albo che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0020360